

N. 00644/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00679/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Avr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 96540516E8, rappresentata e difesa dall'avvocato Crescenzo Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Citta' Metropolitana di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Barone, Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Frantoio Fondovalle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del RTI con Rete Costruttori Bologna, la Cooperativa Trasporti Imola

S.c.r.l., Zini Elio S.r.l., Sias S.p.A e Pesaresi Giuseppe S.p.A, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Corinaldesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 50; Rete Costruttori Bologna, Cooperativa Trasporti Imola S.C.R.L., Zini Elio S.r.l., Sias S.p.A., Pesaresi Giuseppe S.p.A., non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 9.4.2024 con cui la Città Metropolitana di Bologna, richiamando per relationem la nota prot. n. 2024/22806 del RUP del 5.4.2024, ha rigettato l'istanza di esclusione del RTI primo graduato e di annullamento dell'aggiudicazione proposta da AVR in data 25.1.2024;
- della nota prot. n. 2024/22806 del 5.4.2024 con cui il RUP, a definizione del supplemento istruttorio attivato dalla Città Metropolitana di Bologna a valle dell'istanza di riesame di AVR, ha stabilito che “il RTI Frantoio Fondovalle risulta aver comprovato il requisito di cui al paragrafo 8.2.2 lett. c) del Disciplinare di gara”;
- delle note con cui la Città Metropolitana di Bologna ha interloquito con il RTI Frantoio Fondovalle nel corso del supplemento istruttorio domandando chiarimenti e integrazioni documentali e, segnatamente, la nota prot. 2024/6254 CMBO dell'1.2.2024 e la nota prot. n. 2024/15217 CMBO del 6.3.2024;
- della nota prot. n. 2024/13268 del 29.2.2024 con cui la Città Metropolitana di Bologna, riscontrando il sollecito di AVR, ha rappresentato essere “ancora in corso il supplemento istruttorio diretto a verificare il possesso del requisito relativo al fatturato specifico del servizio neve in capo alla Zini Elio S.r.l.”;
- della nota prot. n. 2024/5383 del 29.1.2024 con cui la Stazione appaltante ha disposto “un supplemento istruttorio per la disamina della documentazione

ricevuta”, invitando il RTI aggiudicatario a fornire le sue controdeduzioni entro il termine di 15 giorni;

-della “nota istruttoria Pg 1145 del 09/01/2024”, menzionata nella citata nota prot. n. 2024/22806 del 5.4.2024, con cui la Stazione appaltante ha “positivamente riscontrato il possesso dei requisiti speciali previsti dal disciplinare (par. 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4)”;

-dell'eventuale provvedimento di data ed estremi sconosciuti con cui la Stazione appaltante ha conferito efficacia all'aggiudicazione;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;

nonché per la condanna dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del RTI di cui l'odierna ricorrente è mandante, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.; per l'accoglimento ex art. 116, comma 2, c.p.a. dell'istanza di accesso formulata dalla Società ricorrente con nota del 14.2.2024, sollecitata in data 27.2.2024 e 17.3.2024 e parzialmente rigettata in via implicita dall'Ente appaltante con il provvedimento del 9.4.2024.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.6.2024:

- della Determinazione dirigenziale n. 687 del 16.4.2024, pubblicata sull'albo pretorio fino all'1.5.2024 e ostesa dalla CMBO in data 17.5.2024, con cui la Stazione appaltante ha conferito efficacia al provvedimento di aggiudicazione;

-della nota prot. n. 1145 del 9.1.2024, con cui la Stazione appaltante ha positivamente riscontrato in capo al RTI Frantoio il possesso dei requisiti speciali previsti dal disciplinare di gara ai parr. 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;

nonché per la condanna dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del RTI di cui l'odierna ricorrente è mandante, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con il RTI controinteressato e subentro nell'esecuzione del contratto ex art. 122 c.p.a. e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Frantoio Fondovalle S.r.l. e di Citta' Metropolitana di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La Città Metropolitana di Bologna (di seguito solo “CMBO”) indiceva una procedura aperta, regolata dal D.Lgs. n. 50/2016, per la “Conclusione di un accordo quadro di lavori e servizi integrati per la manutenzione e la riqualificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Bologna. CIG 96540516E8”, da aggiudicarsi tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo 70 punti per i criteri qualitativi e 30 punti per quelli quantitativi.

Per quanto in questa sede rileva, ai fini dell’ammissione alla detta procedura il Disciplinare di gara (par. 8.2.2) richiedeva i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

*“a) aver realizzato un fatturato complessivo in attività di manutenzione stradale (con esclusione della manutenzione della segnaletica orizzontale e/ o verticale) almeno pari a € 5.000.000,00 nel triennio 2019-2020-2021;*

*b) aver realizzato un fatturato complessivo in attività di manutenzione della segnaletica orizzontale almeno pari a € 1.000.000,00 nel triennio 2019-2020-2021;*

*c) aver realizzato un fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel triennio 2019-2020-2021 almeno pari a € 600.000,00”.*

La comprova dei suddetti requisiti poteva essere fornita “*mediante uno o più dei seguenti documenti (...)-copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono*” (par. 8.2.2. Disciplinare).

La verifica dei requisiti –solo dichiarati in sede di partecipazione alla gara (cfr. modulo di domanda di partecipazione alla procedura) – avrebbe dovuto essere effettuata a seguito dell’aggiudicazione, in conformità all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile alla procedura *ratione temporis*.

Alla procedura di gara partecipavano due concorrenti: (i) il RTI composto da Frantoio Fondovalle s.r.l. (capogruppo-mandataria), con le mandanti Rete Costruttori Bologna, Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l., Zini Elio S.r.l., Sias S.p.A e Pesaresi Giuseppe S.p.A. (di seguito solo “RTI Frantoio”); (ii) il RTI composto da Consorzio Stabile CMF (capogruppo-mandatario), con le mandanti Consorzio Innova Società Cooperativa e AVR S.p.A. (nel seguito “RTI CMF”).

Nell’ambito dell’offerta del RTI Frantoio, la mandante Zini Elio srl dichiarava di soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2.2 lett. c) del Disciplinare, per aver realizzato *“un fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel triennio 2019-2020-2021 almeno pari ad euro 600.000,00”*; specificava, inoltre, di aver realizzato un fatturato complessivo nel servizio neve nel suddetto triennio pari ad euro 811.809,03, allegando fatture e determinazioni dirigenziali (allegazione, peraltro, non richiesta dalla legge di gara) della Citta Metropolitana di Firenze e della stessa CMBO.

A seguito delle operazioni di gara, con provvedimento n. 1869 del 9.8.2023, CMBO aggiudicava la procedura al RTI Frantoio, specificando espressamente che *“l’aggiudicazione avviene in pendenza della verifica dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara che sono in corso di accertamento. Divenuta quindi efficace l’aggiudicazione si procederà alla successiva stipula del relativo contratto di accordo quadro (.....)”*.

Con ricorso rubricato sub R.G. n. 638/2023, il Consorzio Stabile CMF, in proprio e quale capogruppo del RTI con Consorzio Innova Società Cooperativa e AVR S.p.A., impugnava la determinazione di aggiudicazione n. 1869/2023 e gli atti presupposti, formulando due distinti motivi di ricorso; con successivo atto per motivi aggiunti, il Consorzio CMF lamentava, ulteriormente, la mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2.2 lett. c) del Disciplinare

(servizio neve) dichiarato dalla ditta Zini Elio, ma in realtà dalla stessa non posseduto (o non dimostrato), atteso che le fatture prodotte per la Citta Metropolitana di Firenze sarebbero state indistintamente riferite alla spalatura neve e allo sfalcio della vegetazione e quelle riferite alla CMBO sarebbero state generiche.

Con sentenza n. 776 del 29.12.2023 il ricorso era integralmente respinto; per quanto riguarda le censure di cui ai motivi aggiunti, era precisato che la ditta Zini Elio srl avendo *“dichiarato il possesso del suddetto requisito –così come le altre imprese in relazione agli altri requisiti -, nei termini previsti dalla legge di gara, la Stazione Appaltante ha ammesso alla fase successiva il RTI Frantoio. Come noto, la comprova dei requisiti dichiarati non è effettuata in sede di gara, atteso che la verifica dei suddetti requisiti attiene ad una fase successiva a quella di gara. La doglianza del ricorrente, pertanto, appare intempestiva (e, quindi, inammissibile), atteso che le verifiche dei requisiti dichiarati –come affermato dalla difesa dell’Amministrazione resistente – non sono terminate essendo ancora in corso. Peraltro, l’Amministrazione resistente ha prodotto una relazione tecnica istruttoria dell’Area Sviluppo e Infrastrutture della Città metropolitana di Bologna, predisposta all’esito di analisi di ulteriore documentazione prodotta a comprova del requisito, da cui emerge che la ditta Zini Elio Srl risulta in possesso del requisito di cui al par. 8.2.2., lett. c) del Disciplinare di gara”*. Tale decisione era successivamente confermata con sentenza n. 5351 del 14.6.2024 del Consiglio di Stato, il quale respingeva anche le censure relative alla asserita mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2.2 lett. c) del Disciplinare precisando che *“In disparte ogni considerazione circa la genericità della specifica censura (non vengono infatti forniti più dettagliati elementi onde far propendere per la tesi di parte appellante), la relazione tecnica del Comune di Bologna del 17 novembre 2023 (depositata in primo grado) ha invece dimostrato che il fatturato specifico ammontasse ad oltre 712 mila euro, senza che sul punto la difesa di parte appellante abbia sollevato più specifiche contestazioni. Più in particolare è risultato che, tra le commesse eseguito nel*

*Comune di Bologna ed in quello di Firenze, la suddetta ditta abbia largamente soddisfatto il requisito minimo del fatturato specifico di 600mila euro nel triennio 2019-2021 (sebbene in sede di gara avesse dichiarato oltre 811 mila euro, di cui alcuni non sono stati riconosciuti come pertinenti dalla stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti)''.*

Con provvedimento del 9.1.2024, CMBO dava atto, in via definitiva, dell'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti in capo al RTI Frantoio, compreso quello di cui al par. 8.2.2., lett. c), del Disciplinare, inerente il servizio neve, specificando (a conferma di quanto indicato nella relazione tecnica del 17.11.2023) che le fatture e la documentazione prodotta da Zini Elio srl erano riscontrate positivamente nei limiti dell'importo di euro 712.109,24 (in luogo di euro 811.809,03 dichiarati in sede di gara).

In data 25.1.2024, la ditta AVR Spa, quale mandante del RTI CMF, presentava a CMBO istanza di annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore del RTI Frantoio, giustificando la richiesta sul presupposto di aver ottenuto dalla Città Metropolitana di Firenze, a seguito di accesso agli atti, documenti (allegati all'istanza di annullamento) che avrebbero attestato che il fatturato maturato da Zini Elio srl sarebbe stato pari ad euro 179.477,38, a differenza di quello dichiarato in gara (maggiore di 400.000 euro), poi ridotto dalla Stazione Appaltante in euro 305.325,73, come da relazione tecnica del 17.11.2023; conseguentemente, il minor fatturato per il servizio neve maturato presso la Città Metropolitana di Firenze (euro 179.477,38) sommato al fatturato realizzato nell'ambito dell'altro rapporto contrattuale dichiarato in sede di gara (euro 406.783,51 presso CMBO), determinando una somma pari ad euro 586.260,89, non avrebbe consentito di soddisfare il minimo richiesto dalla legge di gara, pari ad euro 600.000,00 per il servizio neve (par. 8.2.2, lett. c), del Disciplinare).

Con nota del 29.1.2024, CMBO (pur non essendone obbligata, avendo ormai concluso il procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione) riteneva di dover esperire un supplemento istruttorio per la disamina della documentazione ricevuta da AVR Spa e invitava il RTI Frantoio a formulare eventuali controdeduzioni in merito.

A seguito dell'avviato contraddittorio, il RTI Frantoio trasmetteva le controdeduzioni della ditta Zini Elio srl la quale, oltre a contestare quanto sostenuto e richiesto da AVR Spa e fornire chiarimenti in ordine alle fatture già allegate e relative al rapporto con la Città Metropolitana di Firenze, produceva, per quanto qui in particolare rileva, ulteriori fatture emesse a seguito di contratto con l'Unione Romagna Faentina relative al servizio neve, per importo di Euro 38.770,24, ad ulteriore conferma del possesso del requisito prescritto dalla legge di gara.

Dopo ulteriori scambi di corrispondenza tra CMBO e il RTI Frantoio/Zini Elio srl, con nota del 9.4.2024 CMBO comunicava ad AVR Spa che il supplemento istruttorio diretto a verificare il possesso del requisito specifico del servizio neve in capo a Zini Elio srl, effettuato a seguito dell'istanza di annullamento, si era concluso con esito positivo come da nota (allegata) del Rup di data 5.4.2024; in particolare, era confermato (con atto avente valore di conferma in senso proprio e non atto meramente confermativo, essendo stato assunto a seguito di specifica istruttoria) il possesso del fatturato richiesto dalla legge di gara, stante le prestazioni eseguite nei confronti della Città Metropolitana di Firenze per un importo pari ad euro 325.474,01, cui aggiungere l'importo di euro 406.783,51 nell'ambito del contratto con la CMBO (importo non oggetto di contestazione), nonché l'importo di euro 38.770,24 reso da Zini Elio srl in favore dell'Unione della Romagna Faentina, per

un totale di euro 771.027,76, somma superiore a quella richiesta dal Disciplinare pari ad euro 600.000,00.

Con determinazione n. 687 del 16.4.2024 CMBO disponeva, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dal RTI Frantoio, l'efficacia dell'aggiudicazione approvata con determinazione n. 1869/2023. Successivamente, in data 23.4.2024, era stipulato il contratto con il RTI aggiudicatario.

Con ricorso depositato in data 24.5.2024, AVR Spa, in proprio e quale mandante del RTI CMF, ha impugnato la suddetta nota del 9.4.2024 e la presupposta nota del Rup del 5.4.2024, oltre a tutti gli atti endoprocedimentali meglio indicati in epigrafe, formulando un unico e articolato motivo di ricorso, denunciando i seguenti vizi: *“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8.2.2, lett. c), del disciplinare di gara violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f bis) e c-bis), del d.lgs. n. 50/2016 eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione”*. In estrema sintesi, AVR Spa ha sostanzialmente lamentato che la ditta Zini Elio Srl avrebbe eseguito in favore della Città Metropolitana di Firenze –come da documentazione da questa rilasciata- il servizio neve nelle annualità 2019-2021 per un totale di soli euro 179.477,38, per cui sarebbe mancante il requisito di cui al par. 8.2.2., lett. c) del Disciplinare, essendo stato raggiunto l'importo di soli euro 586.260,89 (euro 179,477,38 + euro 406.783,51 relativi all'altro Accordo Quadro con CMBO) in luogo dei 600.000,00 euro richiesti e, conseguentemente, il RTI Frantoio avrebbe dovuto essere escluso dalla gara; non sarebbe stato ammissibile un sindacato da parte di CMBO in merito alla quantificazione dell'importo attestata – con valenza certificatoria, munita di speciale efficacia probatoria, incontrovertibile in mancanza di querela di falso - dalla Citta Metropolitana di Firenze con i documenti prodotti;

in ogni caso, la valutazione operata da CMBO dei documenti trasmessi dalla Città Metropolitana di Firenze sarebbe del tutto illogica e irragionevole; ai fini del possesso del requisito nemmeno sarebbe stato possibile conteggiare *ex post* l'importo di euro 38.770,24 relativo a un contratto con l'Unione Romagna Faentina, mai menzionato in precedenza dalla ditta Zini Elio srl, né in fase di gara né di comprova. In via istruttoria, la ricorrente ha, altresì, chiesto di acquisire dalla Città Metropolitana di Firenze tutti i chiarimenti ritenuti necessari ai fini della corretta e completa istruzione della causa e ha formulato anche istanza ex art. 116, comma 2, CPA.

Con atto per motivi aggiunti depositato in data 3.6.2024, la ricorrente ha impugnato la Determinazione dirigenziale n. 687 del 16.4.2024, con cui la Stazione appaltante ha conferito efficacia al provvedimento di aggiudicazione e la nota del 9.1.2024 di positivo riscontro in capo al RTI Frantoio del possesso dei requisiti previsti al Disciplinare di gara ai parr. 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4, lamentando l'illegittimità derivata da tutti i vizi già denunciati in sede di ricorso introduttivo.

In data 8.6.2024, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda ex art. 116, comma 2, CPA.

Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Bologna, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, da un lato, per violazione del principio del *ne bis in idem*, considerato che il possesso del requisito relativo al fatturato per il servizio neve (unico profilo contestato dalla ricorrente) era già stato definitivamente accertato in sede giurisdizionale (sentenza TAR Bologna n. 776/2023, come confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 492/2024) e, dall'altro, per la natura meramente confermativa del provvedimento del 5.4.2024 rispetto alla relazione del 17.11.2023 (con riferimento agli importi di fatturato ivi già riconosciuti), relazione non

tempestivamente impugnata dalla ricorrente; nel merito, previa puntuale contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Anche la società Frantoio Fondovalle srl, in proprio e quale capogruppo del RTI costituito con Rete Costruttori Bologna, Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l., Zini Elio S.r.l., Sias S.p.A e Pesaresi Giuseppe S.p.A, si è costituita in giudizio, eccependo, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso per (i) violazione del principio del *ne bis in idem* (sentenze n. 776/2023 del Tar Bologna e n. 492/2024 del Consiglio di Stato), per (ii) impugnazione di un provvedimento meramente confermativo di tutti gli atti precedenti (in particolare della relazione del 17.11.2023) relativi all'accertamento del possesso del requisito richiesto e mai impugnati nei termini, per (iii) mancata impugnazione nei prescritti termini dell'aggiudicazione definitiva del 9.8.2023, per (iv) mancata impugnazione nei termini del provvedimento (det. n. 687/2024) con cui è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione; nel merito, la controinteressata ha contestato puntualmente le censure avversarie chiedendone l'integrale rigetto.

Con ordinanza collegiale n. 575/2024 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda ex art. 116, comma 2, del CPA.

Alla Pubblica Udienza del 18 settembre 2024, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

Si può prescindere dall'esame delle plurime e articolate eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti, stante l'evidente infondatezza del ricorso nel merito.

Pare opportuno ricordare che, per quanto in questa sede rileva, il Disciplinare di gara, in relazione al requisito di capacità economica e finanziaria oggetto del ricorso, richiedeva di "*c) aver realizzato un fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel*

*triennio 2019- 2020-2021 almeno pari a € 600.000,00”*; la comprova del requisito poteva essere fornita *“mediante uno o più dei seguenti documenti (...) -copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono”* (par. 8.2.2. Disciplinare).

Pare opportuno ricordare, altresì, che la verifica del possesso dei requisiti, che dovevano essere solo dichiarati in sede di partecipazione alla gara (cfr. modulo di domanda di partecipazione alla procedura), avrebbe dovuto essere effettuata a seguito dell'aggiudicazione, in conformità all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile alla procedura in questione *ratione temporis*.

La ditta Zini Elio srl, mandante nel RTI Frantoio, dichiarava in sede di gara di soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2.2 lett. c) del Disciplinare per aver realizzato *“un fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel triennio 2019-2020-2021 almeno pari ad euro 600.000,00”*. Per quanto non fosse espressamente richiesto dalla legge di gara, la medesima specificava, inoltre, di aver realizzato un fatturato complessivo nel servizio neve nel suddetto triennio pari ad euro 811.809,03, allegando fatture e determinazioni dirigenziali della Città Metropolitana di Firenze e della stessa CMBO.

Ebbene, anche a voler ritenere –come sostiene la ricorrente nei propri atti difensivi– che il fatturato spendibile dalla ditta Zini Elio srl con riferimento al contratto inerente il servizio neve concluso con la Città Metropolitana di Firenze fosse di soli euro 179.477,38, dal supplemento istruttorio compiuto dalla Stazione Appaltante emerge pacificamente che la suddetta ditta è risultata pienamente in possesso del requisito richiesto dalla legge di gara.

All'importo di euro 179.477,38, riconosciuto dalla ricorrente come effettivamente sussistente e dimostrato per il contratto con la Città Metropolitana di Firenze, infatti, deve essere sommato l'importo di euro 406.783,51 relativo al contratto per il servizio neve concluso ed eseguito nel triennio di riferimento dalla ditta Zini Elio srl con la Città Metropolitana di Bologna, importo che non è mai stato oggetto di contestazione da parte della ricorrente, per un totale di euro 586.260,89.

A tale ultimo importo, però, deve essere sommato anche l'importo di euro 38.770,24 relativo al contratto concluso ed eseguito da parte di Zino Elio srl con l'Unione della Romagna Faentina, con la conseguenza che il fatturato dimostrato dalla suddetta impresa ammonta (quanto meno) ad un totale di euro 625.031,13, superiore, dunque, a quanto richiesto dalla legge di gara come requisito di ammissione alla procedura (600.000,00 euro).

La società ricorrente non contesta l'ammontare dell'importo di euro 38.770,24 del contratto tra Zini Elio srl e l'Unione della Romagna Faentina, importo che riconosce debitamente dimostrato, ma sostiene che tale contratto –per quanto esistente ed effettivamente eseguito - non avrebbe potuto essere preso in considerazione dalla Stazione Appaltante in quanto, nelle precedenti fasi di gara, non era mai stato menzionato dal RTI Frantoio e dalla stessa Zini Elio srl.

La doglianza, però, non è condivisibile.

Si è già detto, infatti, che la legge di gara richiedeva unicamente di dichiarare il possesso del requisito in questione –dichiarazione regolarmente effettuata dalla mandante Zini Elio srl -, ma non imponeva di indicare e dimostrare fin da subito i contratti giustificativi del requisito dichiarato.

La circostanza che in sede di gara Zini Elio srl avesse indicato il fatturato relativo a due soli contratti (uno con la Città Metropolitana di Firenze e uno con la CMBO)

non precludeva certo alla stessa di poter indicare, successivamente, anche ulteriori rapporti contrattuali, ove ritenuti utili alla dimostrazione del possesso del requisito richiesto.

D'altra parte, è stata proprio la ricorrente che ha avanzato la richiesta di annullamento in autotutela e, sulla base di tale richiesta, la Stazione Appaltante (pur non essendone tenuta, avendo già positivamente concluso la fase di verifica dei requisiti dichiarati dal RTI Frantoio) ha avviato un sub procedimento di supplemento istruttorio, all'interno del quale, ovviamente, anche la ditta Zini Elio srl ha potuto allegare e provare ulteriori servizi, rispetto a quelli originariamente indicati in sede di gara (e contestati dalla ricorrente), che certamente risultano idonei alla dimostrazione del possesso del requisito richiesto.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla stessa legge di gara che, come sopra già ricordato, non prescriveva in alcuna sua parte l'obbligo di indicare fin da subito presso quali soggetti il prescritto servizio neve era stato espletato, ma richiedeva unicamente di *“aver realizzato un fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel triennio 2019-2020-2021 almeno pari a € 600.000,00”*, requisito da comprovarsi, tra le altre modalità, anche tramite *“copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono”* (par. 8.2.2. Disciplinare).

Dunque, del tutto irrilevante è la circostanza che Zini Elio srl avesse indicato in sede di gara il servizio neve eseguito presso la Città Metropolitana di Firenze e presso CMBO e solo in sede di supplemento istruttorio (sollecitato dalla stessa ricorrente, che contestava il fatturato relativo al primo contratto) abbia indicato anche il servizio

reso presso l'Unione Romagna Faentina (che, evidentemente, sarebbe stato superfluo in mancanza di contestazioni).

Giova precisare, sotto distinto ma connesso profilo, che nel caso in esame non si tratta di (integrare) elementi costituenti l'offerta, ma unicamente di fornire prova del possesso del requisito di partecipazione dichiarato in sede di gara, per cui non è utile il richiamo operato dalla ricorrente alla giurisprudenza che attiene alla (diversa ipotesi della) non "soccorsibilità" degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica o economica).

Da quanto sopra esposto emerge, pertanto, in maniera inconfutabile che la ditta Zini Elio srl ha dimostrato il possesso del requisito richiesto dal Disciplinare al par. 8.2.2., lett. c) e che, dunque, correttamente CMBO ha ritenuto di rigettare la richiesta di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta in favore del RTI Frantoio presentata dalla ricorrente.

Gli esposti rilievi, in sé considerati, risultano già ampiamente sufficienti, pertanto, per respingere ogni doglianza formulata dalla ricorrente, essendo dimostrata la totale infondatezza del ricorso.

In ogni caso, anche le censure relative alla valutazione operata da CMBO del fatturato inerente il contratto con la Città Metropolitana di Firenze non sono condivisibili.

Occorre, in via preliminare, svolgere due ordini di considerazioni: (i) come sopra già più volte evidenziato, il requisito del fatturato complessivo nella esecuzione del servizio neve nel triennio 2019-2020-2021 avrebbe dovuto essere dimostrato –tra le altre possibilità previste –tramite copia delle fatture relative alla specifica attività, come stabilito dal Disciplinare con disposizione che non è stata espressamente impugnata, né contestata dalla ricorrente; ne consegue che correttamente CMBO ha

effettuato la verifica del possesso del requisito in questione sulla base delle fatture ad essa presentate, come stabilito dalla legge di gara, senza considerare elementi diversi e ultronei (come, invece, sostenuto dalla ricorrente con riferimento al tracciamento GPS dei mezzi utilizzati per eseguire il servizio); (ii) la documentazione trasmessa dalla Città Metropolitana di Firenze alla ricorrente e da questa inviata a CMBO a sostegno della proprio istanza di annullamento non è costituita da atti o provvedimenti formali, ma unicamente da mere tabelle e documenti in formato “pdf” (il documento riepilogativo è costituito da un foglio Excel), sprovviste di sottoscrizione e, quindi, prive di quella valenza certificatoria, di speciale efficacia probatoria, contestabile solo con querela di falso che la parte ricorrente intende ad esse attribuire.

Tanto precisato, si osserva che nell’impugnato provvedimento del 5.4.2024 il Rup, nell’ambito di un approfondito e puntuale esame istruttorio in cui è stata raffrontata la documentazione allegata all’istanza di annullamento di AVR Spa (e da essa ricevuta dalla Città Metropolitana di Firenze) con quella prodotta da Zini Elio e dal RTI Frantoio anche a seguito del supplemento istruttorio, ha precisato di aver *“riscontrato che, se da un lato è stato possibile ricondurre, in parte, la contabilità inviata dalla CM di Firenze alle fatture emesse dall’operatore Zini Elio e prodotte in sede di gara, dall’altro, la stessa contabilità inviata dalla CM di Firenze risulta incompleta, in quanto non conteggia alcune fatture emesse da Zini e certamente riconducibili al servizio neve e/o fermo macchine nel periodo 2019-2021”*; in particolare, dopo aver precisato che l’importo complessivo del fatturato neve per la Città Metropolitana di Firenze, alla luce della documentazione integrativa trasmessa e delle valutazioni della CMBO, è risultata pari ad euro 325.474,01, il Rup, da un lato, ha evidenziato che la documentazione contabile inviata dalla Città Metropolitana di Firenze *“è risultata riconducibile a fatture in possesso della Stazione*

*Appaltante, ad eccezione di quattro contabilità evidenziate nel citato prospetto per un importo di € 31.666,36” e che tale discrepanza è stata giustificata dalla Ditta Zini Elio srl nei chiarimenti dalla stessa trasmessi a seguito di espressa richiesta e in cui si specificava che i relativi importi non erano stati conteggiati in quanto fatturati per il servizio sfalcio vegetazione/potature piante e non per il servizio neve, con la conseguenza che CMBO non ha conteggiato tali importi pari a complessivi euro 31.666,36; dall’altro, ha precisato che “la contabilità di Firenze non risulta collegata alle seguenti fatture emesse da Zini Elio srl nell’ambito del contratto con la Città metropolitana di Firenze, allegate in sede di gara e ritenute idonee a comprovare il requisito, per un importo complessivo di € 64.023,48: -fattura 51P/2019 dell’importo di € 6.780,75; -fattura 81P/2020 dell’importo di € 6.780,75; -fattura 82P/2020 dell’importo di € 3978,03; -fattura 83P/2020 dell’importo di € 2049,29; - fattura 48P/2021 dell’importo di € 38.406,62 - fattura 49P/2021 dell’importo di € 2.260,25; - fattura 50P/2021 dell’importo di € 3.767,08”. Nell’Allegato 1 alla nota del 5.4.2024 (rappresentato da un prospetto indicante tutte le fatture in possesso di CMBO) viene fornita una adeguata motivazione - in relazione a ciascuna fattura - per la quale CMBO ha ritenuto comprovate le fatture medesime.*

Ebbene, solo sulla base di tali rilievi emerge, ancora una volta, il possesso da parte del RTI Frantoio del requisito di ammissione relativo al servizio neve di cui al par. 8.2.2, lett. c) del Disciplinare.

Invero, come ben evidenziato dal Rup nella suddetta nota del 5.4.2024, pur volendo considerare il minor importo di euro 148.310,93 rispetto alla somma di euro 179.997,29 risultante dalla tabella trasmessa dalla Città metropolitana di Firenze – riduzione conseguente alla sottrazione di euro 31.666,36 relativi a fatture che, seppur indicate dalla Città Metropolitana di Firenze, non erano state conteggiate dalla ditta Zini Elio srl in quanto non relative al servizio neve, come dalla stessa chiarito –, a

tale importo deve comunque essere sommata la cifra di euro 64.023,48 relativa alle fatture sopra ricordate, fatture emesse da Zini Elio srl (e allegate in sede di gara) nell'ambito del contratto con la Città Metropolitana di Firenze ma da questa non indicate nella documentazione inviata.

Dunque, l'importo di euro 212.334,41 (148.310,93+64.023,48), relativo al rapporto con la Città Metropolitana di Firenze, sommato a quello relativo al contratto stipulato ed eseguito con la CMBO pari ad euro 406.783,51 (e mai contestato dalla ricorrente), determina un fatturato complessivo pari ad euro 619.117,92, comunque superiore al fatturato richiesto dal Disciplinare di gara, pari ad euro 600.000,00.

Dunque, giusta quanto sopra chiarito, nemmeno è necessario esaminare nel dettaglio le ulteriori ragioni che hanno indotto il Rup (e, di conseguenza, CMBO) a determinare in complessivi euro 325.474,01 il fatturato relativo al contratto concluso da Zini Elio srl con la Città Metropolitana di Firenze, atteso che la prova del possesso del requisito prescritto dalla legge di gara è stata abbondantemente raggiunta.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va respinto unitamente alle domande istruttorie in esso formulate.

Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessio Falferi**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Carpentieri**

**IL SEGRETARIO**